



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

(PROVINCIA DI BARI)

VERBALE N. 4 DEL 09.01.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

OGGETTO: DISCIPLINA INCARICHI LEGALI. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaquindici il giorno NOVE del mese di GENNAIO alle ore 13,00 con prosecuzione, nella Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Previa convocazione si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Dott. Davide Francesco Ruggero CARLUCCI** e nelle persone dei seguenti assessori Sigg.ri:

		presente	assente
Dott.	Austacio Domenico BUSTO (Vice Sindaco)	X	
Sig.	Luca DINAPOLI	X	
Ing.	Francesco BRUNO	X	
Dott.ssa	Anna Maria VAVALLE	X	
Sig.ra	Antonia SARDONE	X	

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267

FAVOREVOLE

Il Responsabile Ufficio Autonomo
Legale e Contenzioso
F.to Avv. Tommaso MILELLA

Acquaviva delle Fonti, li 23.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Francesco Capurso

Acquaviva delle Fonti, li

E con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO** incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- E' intendimento dell'Amministrazione Comunale disciplinare in maniera organica l'affidamento degli incarichi ad avvocati patrocinatori e difensori del Comune di Acquaviva delle Fonti nei giudizi in cui l'Ente sia convenuto o attore, nonché nei processi penali in cui il Comune di Acquaviva delle Fonti sia indicato quale persona offesa del reato;
- In tema di configurazione giuridica dell'affidamento dell'incarico legale (se cioè esso sia da far rientrare nella categoria dei "servizi legali" di cui all'allegato II B, n. 21, al Codice dei contratti Pubblici approvato con D.Lvo n. 163 del 12/04/2006 e quindi ricorso a procedure concorsuali per l'affidamento dell'incarico o meno) si è pronunciata la Quinta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, con la sentenza n. 2730/2012, ha statuito che il conferimento del singolo incarico legale "presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'art. 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà *dell'iter* del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici";
- Nella stessa sentenza il C.d.S. ha precisato che il singolo incarico legale è da configurarsi come prestazione professionale, come tale quindi normato dagli artt. 2229 e seguenti del Capo II del Titolo III del Libro V del Codice Civile, nonché dalla Legge Professionale in sintonia con i pareri espressi in tal senso sia dalla Autorità sui Contratti Pubblici con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, sia dalla Sezione Regionale della Basilicata della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/2009;
- Corollario conseguente della pronuncia sopra esposta (natura di prestazione professionale del singolo incarico legale) è la natura fiduciaria "intuitu personae" di tale prestazione;
- La citata sentenza del C.d.S. ha cura di precisare che:
"Resta inteso che l'attività di selezione del difensore pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare".

Ritenuto di dare attuazione ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa nella materia degli affidamenti degli incarichi legali, prevedendo come regola generale la rotazione degli avvocati nei giudizi civili, amministrativi, penali nei casi di costituzione di parte civile del Comune di Acquaviva delle Fonti, purchè il legale incaricato dichiari all'atto della accettazione e nella convenzione la sua competenza sulla specifica materia e comunque con esclusione della possibilità di conferire due incarichi consecutivi allo stesso legale, salvo che non si tratti di contenziosi oggettivamente connessi e/o collegati.

Ritenuto, altresì, di riservare in capo all'Amministrazione la facoltà di derogare al principio generale della rotazione nei casi di contenziosi sensibili e/o complessi.

Ritenuto, inoltre, di approvare lo schema di convenzione d'incarico legale, allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale, disciplinando la pattuizione dei compensi prevista dall'art. 9, comma 4, del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con la legge 24/03/2012 n. 27.

Ritenuto, infine, di attribuire al presente provvedimento valore di atto di indirizzo per i dirigenti e gli uffici comunali, ex art. 107, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000, con riferimento alla disciplina dell'affidamento degli incarichi legali.

Visto l'art. 48 del medesimo T.U.EE.LL.

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Provincia di Bari

CONVENZIONE D'INCARICO LEGALE

Con la presente scrittura privata avente tra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI, con sede in Acquaviva delle Fonti Atrio Palazzo di Città n. 1 in persona dell'Avv. Tommaso MILELLA, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso, giusta decreto sindacale prot. n. _____ in data _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

E

L'Avv. _____, nato a _____ () il _____
C.F. _____, iscritto nell'Albo degli Avvocati del Foro di _____
con studio legale in _____ alla Via _____ n. _____
P.I. _____, di seguito per brevità denominato "legale";

PREMESSO CHE:

Il Comune di Acquaviva delle Fonti deve promuovere giudizio/procedimento nei confronti di _____ al fine di _____, oppure, deve resistere alla citazione in giudizio dinanzi al _____ a seguito di _____ assunto al protocollo generale dell'Ente in data _____ presentato dal Sig. _____ a mezzo dell'Avv.to _____ del foro di _____ per (oggetto del giudizio).

Con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa delle ragioni dell'Ente; incarico regolamentato dalla presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite si conviene e stipula il conferimento di un incarico di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e la difesa del Comune di Acquaviva delle Fonti nel procedimento di cui in premessa;

2) Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per un

compenso pari ad € _____ (euro /00), oltre IVA e gli oneri ed accessori di legge, ivi compresi CNA e spese varie, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con la Legge 24/03/2012 n. 27, giusta preventivo di spesa del _____ acquisito al protocollo generale al n. _____

agli atti del Comune.

Tale somma deve ritenersi onnicomprensiva per la difesa dell'Ente nel grado di giudizio per cui è incaricato. Tale importo è stabilito in misura fissa e non revisionabile ed è accettato dall'incarico senza riserve in quanto congruo a remunerare la prestazione professionale sino al completamento di tutto il giudizio de quo.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato dovrà procedere, senza ulteriore incarico da parte dell'Ente, previa indagine patrimoniale e consultazione con l'Ente in ordine alla opportunità di procedere, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate. In caso di giustificato esito infruttuoso ogni onere sostenuto per la procedura sarà interamente rimborsato dall'Ente.

In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque nei limiti del corrispettivo di cui sopra. Si applica l'ultimo capoverso del precedente comma.

In caso di condanna alle spese in misura superiore al compenso pattuito, la differenza verrà corrisposta al Legale nominato soltanto se e quando l'Ente ne avrà conseguito l'intero pagamento da controparte soccombente.

3) Sottoscrivendo la presente convenzione il legale dichiara la sua competenza sulla specifica materia del contenzioso. In caso di dichiarazione mendace l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di revoca dell'incarico ai sensi del successivo punto 8).

4) La liquidazione a saldo dei compensi avverrà a conclusione del giudizio e gli stessi matureranno in relazione alle attività effettivamente svolte. Per l'avvio della costituzione nel giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma onnicomprensiva forfettaria di € _____ (euro _____), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, eventuali ulteriori acconti successivi. La corresponsione degli ulteriori acconti è comunque subordinata nonché relativa, allo svolgimento di attività professionale. L'Amministrazione, inoltre, rimborserà le spese sostenute per l'incarico, regolarmente documentate.

5) Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisdizionali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

6) L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. L'Avvocato si impegna, in costanza del presente incarico difensivo, a non accettare nuovi incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.C.- A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovrà ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta sarà fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. L'avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese anche occasionalmente in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare a mezzo pec oppure con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di quanto pattuito, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) Il legale si obbliga a fornire agli uffici comunali il numero di telefono dello studio, il numero fax, il numero del proprio cellulare, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo PEC, e a comunicare ogni variazione dei dati di cui sopra e dell'indirizzo dello studio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata comunicazione di quanto sopra.

12) Il legale si obbliga a compilare, sottoscrivere e a restituire all'Ufficio Legale il prospetto relativo alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136/2010, consegnato al professionista al momento dell'incarico.

13) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti

relativi all'incarico, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme di legge in materia, alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

15) Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente contratto sarà a carico del legale nominato.

16) La presente scrittura privata, redatta in due originali, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131.

Acquaviva delle Fonti,

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Acquisito il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Autonomo Legale e Contenzioso ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., non avendo il presente deliberato rilevanza contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- B** 1. Di adottare la disciplina della rotazione, all'interno degli elenchi di cui al successivo punto 2), nell'affidamento di singoli incarichi legali per il patrocinio e la difesa dell'Ente in tutti i giudizi civili, i giudizi amministrativi, i giudizi penali nei casi di costituzione di parte civile del Comune di Acquaviva delle Fonti, in cui l'Ente decida di costituirsi in qualità di convenuto o resistente, o in qualità di attore o ricorrente, purchè il legale incaricato dichiari all'atto della accettazione e nella convenzione la sua competenza sulla specifica materia e comunque con esclusione della possibilità di conferire due incarichi consecutivi allo stesso legale, salvo che non si tratti di contenziosi connessi e/o collegati.
- A** 2. Di dare mandato al responsabile dell'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso di attivare procedura per avviso pubblico finalizzata alla formazione di tre elenchi di avvocati suddivisi per materia (civile-lavoro, amministrativa, penale), come dai curricula dei partecipanti, con il vincolo per ogni avvocato di poter richiedere l'iscrizione in un solo elenco.
- C** 3. Di riservare in capo all'Amministrazione anche la facoltà di derogare all'utilizzo degli elenchi nei casi di contenziosi sensibili e/o complessi, facendo salvo in questi casi il diritto dell'Ente di ricorrere ad affidamenti diretti su base fiduciaria.
4. Di attribuire al presente provvedimento valore di atto di indirizzo per i dirigenti e gli uffici comunali ex art. 107, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000, con riferimento ai tre precedenti punti del dispositivo.
5. Di approvare lo schema di convenzione d'incarico legale nel testo, composto di n. 16 articoli, allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.
6. Di disporre che ogni incarico affidato ad un legale sia disciplinato dalla convenzione nel testo approvato col presente provvedimento.
7. Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso, la sottoscrizione della suddetta convenzione.
8. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è l'Avv. Tommaso MILELLA, Responsabile dell'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Davide Francesco Ruggero CARLUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 12 GEN 2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 267/2000);
- E' stata trasmessa in elenco, in data 12 GEN 2015 n° _____, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 12 GEN 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Donato SORRESSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 12 GEN 2015;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art. 134, D.Lgs. 267/2000)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° - art. 134, D.Lgs. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia, il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n° _____ in data _____
- E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124 D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 12 GEN 2015 al _____

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Acquaviva delle Fonti, li 12 GEN 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO